

IL DIES A QUO DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

Azione disciplinare non prescritta se a carico del sanitario pende un procedimento penale per gli stessi fatti: in questi casi, la prescrizione dell'azione disciplinare riprende a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

di **Maria Giovanna Trombetta**
Avvocato, Fnovi

Una delle funzioni più delicate del Consiglio dell'Ordine è l'esercizio del potere disciplinare, ossia il potere-dovere di intervenire - ad istanza di parte, oppure d'ufficio - per sanzionare gli iscritti che commettano infrazioni alle norme deontologiche.

Le norme che regolano i procedimenti disciplinari sono stabilite da legge dello Stato, invero alquanto datata (vedi il Capo IV del Dpr 5 aprile 1950, n. 221 che detta le disposizioni procedurali), e in parte di diritto sostanziale alle quali deve attenersi il Consiglio nell'esercizio di tale funzione.

Il procedimento disciplinare è regolato da norme di carattere generale contenute nella legge citata, ed un capitolo a sé merita la norma di carattere generale contenuta nell'art. 51 del Dpr citato (*"L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni"*) sulla quale spesso si sono impennate disquisizioni giuridiche in sede disciplinare ed in sede giurisdizionale, in specie per stabilire il momento della decorrenza di tale termine e l'eventuale sospensione in caso di procedimento pena-

le. A dirimere le molte incertezze di applicazione, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che, con numerose sentenze (vedi per tutte la n. 14895 a Sezioni unite del 15 luglio 2005 o la più recente sentenza n. 2430, depositata lo scorso 5 febbraio 2014 dalla seconda sezione civile) ha compiuto un excursus del rapporto tra azione disciplinare ed azione penale.

Le norme richiamate sono le seguenti: l'art. 38 del Dpr n. 221/50 prevede un potere disciplinare generale che il Consiglio dell'Ordine esercita nei confronti dei sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale; questa norma fa riferimento a situazioni abbastanza generiche, e non individua una specifica ipotesi oggettiva di condotta perseguibile.

Il successivo art. 44, invece, prevede una ipotesi specifica di azione disciplinare poiché dispone che il sanitario sottoposto a procedimento penale sia anche sottoposto a procedimento disciplinare per il medesimo fatto oggetto dell'imputazione, tranne nel caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Sulla base di queste premesse, la Corte ha argomentato che l'azione disciplinare di cui all'art. 44 è tipica e particolare, e comunque diversa rispetto a quella disciplinata dall'art. 38, dal momento che è ancorata ad un preciso presupposto ed ha un carattere obbligatorio quanto all'inizio del procedimento disciplinare, ma non rispetto alle conclusioni che l'organo decidente voglia trarre.

Inoltre, l'obbligo per il Consiglio di sottoporre l'incolpato (già sottoposto a procedimento penale) non sorge dal fatto che sia iniziato un procedimento penale, bensì dal fatto che tale procedimento penale si concluda con una sentenza diversa dal proscioglimento. In sostanza, ha detto la Cassazione, prima della conclusione del processo penale, non sorge affatto l'obbligo di iniziare un procedimento disciplinare ex art. 44 e di conseguenza non può iniziare a decorrere neppure il termine prescrizione di questa azione disciplinare tipica e particolare. Pertanto si deve distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede in quanto violino solo i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento abbia luogo per fatti costituenti reato e per i quali sia stata iniziata azione penale.

Nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale e cioè dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, anche se in tale periodo il Consiglio dell'Ordine, venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare per poi sospenderlo di fronte all'avvenuto inizio dell'azione penale.

In questo caso la decisione disciplinare del Consiglio dell'Ordine può validamente intervenire anche a distanza di molti anni (spesso necessari per i tre gradi di giudizio penale). ■